



R.G. TRIB. FED.23/2019

(Proc. P.A. 85/2019)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente;

Avv. Anna Cusimano – Componente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore;

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Alessandro Mazzi (tessera FISE n. 002293/D).

PREMESSO CHE

- Con atto d'incolpazione depositato in data 15.4.2019, con allegata produzione documentale il Sig. Alessandro Mazzi è stato deferito innanzi a Codesto Tribunale dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito disciplinare di cui alla:

a) *“violazione dell’art. 1, con l’aggravante di cui all’art. 8, lett. a) del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, avuto rapporti sessuali completi con l’allieva minorenni [...] abusando del proprio ruolo e della propria qualifica di istruttore federale”;*

- Il procedimento prende le mosse dalla trasmissione, in data 29 novembre 2018, all’Ufficio del Procuratore Federale di una segnalazione a firma della Sig.ra Daniela Simonetti con la quale quest’ultima, a nome del movimento *“Il Cavallo Rosa”*, esponeva che il deferito *“- nel marzo 2018 – e[ra] stato denunciato per violenza sessuale su minore (art. 609 quater, secondo comma, codice penale) dalla famiglia di una sua allieva minore [...] nata il [...] ([...]). Precedentemente, Mazzi aveva adottato lo stesso comportamento approfittando di un’altra sua allieva, [...] ([...]) – nata il [...] – all’epoca dei fatti appena quindicenne”*. In particolare, nella segnalazione, dopo aver sottolineato che le condotte del Mazzi sarebbero state *“ancora più gravi in quanto militare dell’Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato scelto presso il Comando provinciale di Mantova del Corpo Forestale, passato sotto l’arma dei carabinieri nel 2018”*, si rappresentavano i seguenti fatti:

- *“Nel 2013, [...] incontra Alessandro Mazzi al Maneggio Angeli di Desenzano Del Garda.*



Mazzi è il suo istruttore equestre dal quale prende lezioni due volte alla settimana. I restanti giorni è la moglie di Mazzi – Chiara Caponetti – a impartire lezioni alla minore.

- *Nel 2014, Mazzi avvia i primi approcci con [...] attraverso messaggi Whatsapp ma anche attraverso contatti fisici durante i concorsi di salto ostacoli.*
 - *Nel 2013 (settembre/ottobre), [...] insieme a Mazzi e a sua moglie si trasferisce dal maneggio Angeli al maneggio Volpi. Il motivo di tale trasferimento è dovuto alle divergenze tra Mazzi e il gestore del centro.*
 - *Nel 2014, ancora un trasferimento causato da nuove divergenze tra Mazzi e i gestori del circolo: [...] – insieme a Mazzi e alla moglie – si trasferisce al centro ippico Goitese.*
 - *Nel 2015, terzo trasferimento di [...] (1 aprile) che si sposta al Centro ippico Santa Cristina di Montichiari. La mamma di [...], [...], vuole allontanare la figlia da Mazzi.*
 - *Mazzi – incurante dell’opposizione familiare, della minore età della ragazza e del suo ruolo di istruttore – convince [...] a incontrarlo di nascosto e a consumare rapporti sessuali completi.*
 - *Nel gennaio del 2016, Alessandro Mazzi e [...] vanno a vivere insieme. Tale rapporto va avanti per due anni fino a quando l’8 marzo 2018 i Carabinieri fanno irruzione nell’appartamento dove vivono [...] e Alessandro Mazzi ubicato in via Chiodi n. 63 a Lugana di Sirmione per sequestrare il materiale tecnologico e informatico nell’ambito delle indagini in seguito alla denuncia presentata dalla famiglia [...].*
 - *[...] segnala alcuni episodi di violenza (nel 2017) da parte del Mazzi nei suoi riguardi, soprattutto l’atto reiterato di scaraventarle oggetti con l’intento di colpirla. A uno di questi era presente la mamma, [...].*
 - *[...] si è rivolta a uno psicologico nel marzo 2018 in seguito allo choc subito per aver scoperto i trascorsi di Mazzi con altre allieve minori. [...], una volta compresa la verità, ha troncato ogni rapporto con il Mazzi e la sua famiglia ed è in prima linea nell’assistere e sostenere altre minori abusate insieme al movimento del Cavallo Rosa”;*
- *In data 12.12.2019 la Procura Federale sentiva altresì, quale persona informata dei fatti, la sig.ra [...] la quale affermava, per quanto rilevante: “In quel periodo [2014], Mazzi iniziò ad inviarmi messaggi via whatsapp, ad interessarsi della mia vita privata e a darmi attenzioni. Lo faceva anche con altre allieve come poi ho saputo dalla ex moglie e da Federica Arciuli. Le ragazze erano [...], [...], [...] e [...]. Con riferimento a quest’ultima, ricordo che era stata affidata dalla madre a Mazzi*



e che avrebbe dovuto dormire all'interno del van su una brandina. La [...], che all'epoca era 13enne forse, mi raccontò che Mazzi l'aveva invitata a dormire con lui sull'imperiale, ma che non avrebbe dovuto dirlo in giro. Mi risulta che [...] abbia dormito 2 notti all'interno del van e che, successivamente, ha chiesto di venire con me, mia madre e un'amica presso l'appartamento che avevamo affittato per tutto il tempo del concorso di Cervia (in realtà erano due concorsi ravvicinati e, quindi, siamo stati a Cervia 2 settimane circa). Ricordo che, quando [...] si trasferì da noi, ha trascorso una intera giornata a letto e poi aveva comportamenti anomali, nel senso che si buttava per terra o contro le pareti, rideva in modo isterico. Sembrava scioccata, tanto che mia madre si preoccupò.

In quel periodo, tra me e Mazzi vi era stato un approccio da parte di lui, nel senso che ad un concorso precedente (Manerbio) mi aveva baciato a stampo. Poi tra noi la cosa era continuata per via delle sue attenzioni e dopo il trasferimento dal maneggio "Volpi" al c.i. La Fenice di Goito il rapporto tra noi divenne più intimo. Poi scoprii che, oltre a me, lui attenzionava contemporaneamente anche altre ragazze, come ad esempio la [...].

Mi portava, a volte, a cena fuori e ci frequentavamo soprattutto durante le trasferte ai concorsi. Io mi ero completamente invaghita di lui e non avevo alcun interesse per i miei amici. Prima non avevo mai avuto relazioni. Il mio primo rapporto sessuale si è verificato circa un anno e mezzo dopo dal nostro primo incontro. Ricordo di essere andata a dormire da lui una sera, mentre la moglie era fuori casa. Inventai la scusa con i miei e passai la notte con lui. Era la mia "prima volta" e fece praticamente tutto lui. Io lo frequentavo anche perché lui sosteneva che il rapporto con la moglie era in crisi. Dopo la notte da lui, continuammo a stare insieme anche ai concorsi. Ad un certo punto mi confidai con mia madre, la quale lo chiamò al telefono intimandogli di smettere ogni rapporto con me e di limitarsi a fare l'istruttore. Lui tuttavia, continuava imperterrito a farsi vivo con me e io ero talmente persa di lui che non riuscivo a respingerlo. A quel punto mia madre decise di portarmi in un altro maneggio con una istruttrice donna. Nonostante ciò, il rapporto tra noi continuò e quando diventai maggiorenne, era il 9.1.2016, decisi di fidanzarmi con lui. Il 23.1.2016 lo comunicai ai miei genitori i quali erano talmente contrari che mi invitarono ad uscire di casa. Mazzi nel frattempo si era separato e io stetti tre giorni da lui. Mazzi mi presentò a Milano la sig.ra Montorsi psicologa sportiva, per farmi recuperare il rapporto con i miei genitori. [...]

Abbiamo convissuto fino a marzo 2018, quando il giorno 9 si è presentato a casa con alcuni carabinieri in borghese, i quali hanno perquisito la parte di casa che i miei genitori ci avevano messo



a disposizione e hanno sequestrato il suo pc portatile, il suo ipad, il mio tablet e i telefoni cellulari. In quel momento c'era mia madre, al quale lui riferì di essere stato denunciato per molestia sessuale sulla minore [...]. [...]

Preciso che durante la nostra convivenza, il Mazzi si è dimostrato violento nei miei confronti in 2 occasioni. Una volta, a seguito di una discussione, mi scagliò contro il telefono cellulare senza colpirmi; un'altra volta in scuderia mi ha lanciato addosso una fascia arrotolata colpendomi in un occhio. Secondo me era alterato in entrambe le situazioni, mi sembrava un comportamento molto strano; ai concorsi girava voce che frequentava gente della Verona bene e circolavano alcol e droga. Posso riferire che Mazzi assumeva psicofarmaci ed era seguito da uno psichiatra. Sono in contatto con [...], la quale mi ha raccontato la sua esperienza con Mazzi; mi sembrava di rivivere quanto era accaduto con me, ma ho pensato che lui fosse peggiorato nel suo modo di porsi. I rapporti con lei li consumava in caserma a Mantova del Gruppo Forestale”.

- Il medesimo giorno la Procura federale ha sentito, in qualità di persona informata dei fatti, anche la sig.ra Chiara Caponetti, ex moglie di Alessandro Mazzi, la quale ha affermato, tra l'altro:

- *“a gennaio 2016 mi comunicò improvvisamente che il nostro matrimonio era finito e avrei dovuto trovarmi un'altra casa e un altro lavoro. A maggio 2016 firmavamo una separazione consensuale. Sapevo che la [...] aveva una simpatia per mio marito e la attribuivo alla naturale infatuazione dell'allieva nei confronti dell'istruttore. Non avrei mai immaginato che lui potesse corrispondere una ragazzina”;*

- *“appresi l'accaduto dalla madre di [...], che io conoscevo perché era stata anche una mia allieva”;*

- *“recentemente ho fatto mente locale su alcuni episodi accaduti nel corso degli anni passati e sospetto che Alessandro possa avere manifestato interesse anche per [...], che mi ha confermato di essere stata oggetto di attenzione da parte sua quando lui era il suo istruttore, ovvero quando lui aveva 12/13 anni. Qualche mese fa, [...] mi ha mostrato una chat con Alessandro e anche in questo caso si evidenziavano attenzioni nei confronti della ragazza da parte di Alessandro. La chat risale al periodo in cui eravamo a Goito e [...], all'epoca minorenni, frequentava la scuderia”;*

- In data 1.2.2019 la Procura Generale dello Sport concedeva la proroga della scadenza del termine di conclusione delle indagini;

- Sulla base di tali elementi la Procura Federale ritenendo estremamente gravi e provati i comportamenti dell'Istruttore Alessandro Mazzi, il quale – secondo la prospettazione di quest'ultima



Federazione Italiana Sport Equestri

– avrebbe abusato dell'allieva minorenni [...], approfittando del proprio ruolo e del rapporto di istruzione intercorrente con la medesima, informava il deferito dell'intenzione di procedere al deferimento dinanzi al Tribunale Federale, assegnando un termine di giorni sette per essere sentito o per presentare memoria difensiva;

- In data 1.4.2019 il sig. Alessandro Mazzi depositava una memoria difensiva a firma dell'avv. Stefania Cappa, con allegate alcune comunicazioni di soggetti informati dei fatti, con la quale si affermava che: i) il deferito non avrebbe avuto alcun rapporto sessuale con l'allieva [...] prima del giorno del compimento della maggiore età della stessa, quando, a pranzo, sarebbe iniziato il loro rapporto sentimentale; ii) l'allieva non avrebbe mai segnalato alcunché alla Procura Federale; iii) che la rappresentazione dei fatti contestati contenuta nella segnalazione e nell'audizione della sig. [...] sarebbe stata generica e priva di qualsivoglia riscontro.

TENUTO CONTO CHE

- La Procura Federale con il predetto atto d'incolpazione *“Rilevato che, in merito alla contestazione di abuso su minore, le argomentazioni difensive non possono essere condivise atteso che, in casi quali quello di cui si tratta, è pacifico che l'eventuale autodeterminazione sessuale della vittima rimane del tutto irrilevante ai fini della configurabilità sia del delitto di atti sessuali con minorenni che dell'illecito disciplinare. In detti casi, invero, a rilevare è unicamente il mero dato dell'età, la relazione esistente tra l'agente e il minore e l'abuso dei poteri connessi alla posizione qualificata dell'agente, rispetto al minore. In ogni caso, devono prevalere le ragioni di tutela dell'integrità fisico-psichica del minore e, peraltro, il consenso eventualmente prestato ad atti sessuali è del tutto irrilevante, perché il minore è ritenuto non in grado di esprimere un valido consenso. Inoltre, la posizione di debolezza psicologica della minore rispetto all'adulto Mazzi, la notevole differenza di età tra i due e i rapporti sessuali costituiscono elementi di gravità indiscutibile”* ha deferito il sig. Alessandro Mazzi per le violazioni indicate *supra*.

CONSIDERATO CHE

- In seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento alla data dell'11 giugno 2019;

- Con memoria del 4 giugno 2019 le difese del deferito si limitavano a ribadire quanto dedotto con la precedentemente memoria difensiva, nonché a contestare un asserito difetto di competenza del Tribunale Federale in quanto si tratterebbe di episodi che non riguarderebbero l'attività equestre e il



ruolo di tesserati;

- Il 5.6.2019 depositava atto d'intervento il Cavallo Rosa Organizzazione di Volontariato, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, segnalante, costituita con l'avv. Fabrizio Cacace;
- In data 10.6.2019 le difese del deferito depositavano, irritualmente, istanza di esclusione dell'intervento di terzo;
- All'udienza dell'11.6.2019, fissata per la trattazione del procedimento, presenti per la Procura Federale l'Avv. Anselmo Carlevaro e l'Avv. Giorgia Pellerano, l'avv. Cristina Varano e la Dott.ssa Rita Mirabile, nonché l'avv. Fabrizio Cacace per conto de il Cavallo Rosa, il Tribunale non ammetteva il predetto intervento per mancata comprova del requisito dello specifico interesse e, successivamente, preso atto dell'assenza del difensore del deferito per impedimento a essa non imputabile, sospendeva i termini del procedimento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. d) R.G. e rinviava a data da destinarsi l'udienza;
- Alla successiva udienza del 10.7.2019 erano presenti gli avv.ti Anselmo Carlevaro, Gian Paolo Guarnieri e Marco Molaioli, unitamente alla dott.sa Rita Mirabile, per la Procura Federale, nonché il sig. Alessandro Mazzi e l'avv. Stefania Cappa;
- Le parti, dopo ampia discussione, così concludevano: la Procura per l'applicazione della sanzione della radiazione ex art. 6, comma 1, lett. g) R.G. e dell'ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ex art. 6, comma 1, lett. c) R.G., mentre le difese del deferito per il proscioglimento;
- Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

- Preliminarmente, alcun dubbio sussiste nel caso di specie in merito alla competenza del presente Tribunale a sindacare le condotte contestate;
- Nel caso di specie, invero, le condotte hanno trovato origine nell'ambito del rapporto sportivo e, in particolare, del rapporto istruttore/allieva intercorrente tra il sig. Alessandro Mazzi e la minore [...];
- Proprio in ragione del rapporto istruttore allieva sussistente tra i due appare evidente la rilevanza ai fini federali delle condotte contestate e la violazione da parte del deferito dei propri obblighi di lealtà, correttezza e probità;
- Nel merito del deferimento non si può fare a meno di rappresentare che dalle evidenze raccolte dalla Procura Federale e, in particolare, dalle circostanziate e univoche rappresentazioni dei fatti



rappresentate nella segnalazione e nelle audizioni appare senz'altro integrato lo *standard* probatorio richiesto nell'ambito della Giustizia sportiva che, come più volte ribadito dal Collegio di Garanzia dello Sport, “*non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale*”, essendo sufficiente “*per poter ritenere sussistente una violazione*” un grado di prova “*comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito*” (così, SS.UU., 10.2.2016, n. 6; nello stesso senso anche SS.UU., 2.8.2016, n. 34 e 4.8.2016, n. 37);

- Del resto, le stesse difese del deferito e lo stesso sig. Alessandro Mazzi, nel corso dell'udienza, non sono state in grado di giustificare l'inverosimile affermazione secondo la quale il rapporto sentimentale tra questo ultimo e la sig.ra [...] sarebbe iniziato proprio il giorno del compimento del suo diciottesimo compleanno, durante il pranzo al quale lo stesso asserisce di essere stato invitato nonostante l'assenza di rapporti extrasportivi con l'allieva minorenni;

- Per quanto concerne, invece, la quantificazione della sanzione, stante sia la straordinaria gravità dell'illecito accertato, anche rispetto alle ricadute sulla minorenni coinvolta, nonché in termini di credibilità e reputazione delle istituzioni federali, sia la qualifica e il ruolo di istruttore della minorenni rivestito dal deferito non appare possibile ritenere proporzionate, adeguate e idonee sanzioni a carattere temporaneo o comunque meno afflittive della radiazione, in virtù del definitivo venir meno di quel minimo rapporto di fiducia necessario alla stessa prosecuzione del vincolo di tesseramento, nonché per la negazione e il totale distacco rispetto ai valori dello sport;

- Tra l'altro, anche in ragione della circostanza che l'illecito è stato commesso con abuso del proprio ruolo e in violazione dei doveri conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni appare necessario irrogare l'ulteriore sanzione dell'ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila/00) *ex art. 6, lett. c*);

- Né appare possibile attribuire rilievo ai fini dell'attenuazione della sanzione – come richiesto dalle difese del deferito – alle circostanze che il sig. Alessandro Mazzi sarebbe incensurato;

- Orbene la gravità dei fatti e la ripetizione dei rapporti non sembra consentire alcuna attenuazione delle sanzioni;

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, commi 1 e 2, 6, comma 1, lett. c) e g) e 8, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni

APPLICA

- al sig. Alessandro Mazzi, in epigrafe generalizzata, la radiazione *ex art.* 6, comma 1, lett. g) e l'ammenda *ex art.* 6, comma 1, lett. c) di € 10.000,00 (diecimila/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curando la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione della decisione con oscuramento del nome delle persone coinvolte, minori all'epoca dei fatti contestati, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 11 settembre 2019

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente relatore: f.to Avv. Paolo Clarizia